

REPERTORIO N. 48.043

RACCOLTA N. 13.529

VERBALE D'ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a:
Pavia
il 20/12/2021
n. 22783
Serie 1T

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di dicembre.

15.12.2021

In Vigevano, Via Bolsena n. 6/8.

Alle ore ventuno e dieci minuti.

Avanti a me **LUISA CELLERINO**, notaio in Vigevano, iscritto presso il Collegio Notarile di Pavia, Vigevano e Voghera è presente il Signor:

CERRI ENRICO, nato a Vigevano il 6 giugno 1944, residente a Vigevano, Corso Novara n. 73, codice fiscale CRRNRC44H06L872K

della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi richiede di assistere, redigendone verbale, alla assemblea straordinaria dell'Associazione riconosciuta "**CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI VIGEVANO**", con sede in Vigevano, Via Bolsena n. 6/8, codice fiscale 85001730184, iscritta al registro delle persone giuridiche private della Regione Lombardia al n. 2842 e nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale al n.PV-61.

Detto comparente, Presidente del Consiglio Direttivo della citata associazione, previa designazione da parte dei presenti ai sensi dell'art. 17 del vigente statuto, assume la presidenza dell'assemblea e dà atto:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai

sensi dell'art. 15 del vigente statuto, in seconda convocazione, per oggi, a quest'ora ed in questo luogo;

- che sono presenti, in proprio o per delega, sessantaquattro associati su quattrocentosette associati iscritti nel libro degli associati, come da elenco delle presenze, esibitomi dal Presidente e che, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che è presente l'intero Consiglio Direttivo in persona di egli comparente, del Vice Presidente Bozzolan Daniele e dei consiglieri Devecchi Danilo, Frau Giuseppe, Nespoli Massimo e Rubini Alessandro;

- che del Collegio dei Revisori è presente Bruno Cristina.

Accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiaro quindi la presente assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto ed atta a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica del vigente statuto per adeguamento alle norme del Terzo Settore.

Iniziando la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente illustra la necessità di adottare un nuovo statuto per adeguamento alle disposizioni di cui al D. Lgs.117/2017.

Viene quindi data lettura del nuovo testo di statuto, che, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al pre-

sente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente, quindi, dà atto che nel patrimonio dell'associazione vi è l'immobile sito in Comune di Vigevano, Via Bolsena n. 6/8, censito a Catasto Fabbricati al foglio 53 mappale 2139, Via Bolsena n. 8, piano T-S1, categoria C/4, classe 4, mq. 608, superficie catastale totale: 641 mq., R.C. Euro 1.193,22, meglio descritto nella relazione di stima redatta dal Geom. Corsico Emilio in data 20 settembre 2016, asseverata con giuramento avanti a me Notaio in data 28 settembre 2016 n. 44.606 di mio repertorio, allegata sotto la lettera "B" a verbale in data 6 ottobre 2016 n. 44.629/11.025 di mio repertorio, registrato a Pavia il 12 ottobre 2016 al numero 15477, nonchè valori mobiliari per complessivi Euro **101.043,91** (centounomilaquarantatre virgola novantuno), come risulta da attestazione della banca Crédit Agricole Italia SPA, Sede di Vigevano, in data 9 dicembre 2021, che, in originale, si allega al presente verbale sotto la lettera "C"

L'assemblea dopo breve discussione all'unanimità

DELIBERA

1) Di approvare il nuovo testo di statuto, allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

2) Di richiedere che l'associazione sia iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

3) Di conferire disgiuntamente a ciascun membro dell'organo amministrativo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si

renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche appor-
tando all'allegato Statuto ogni modificazione che si renda ob-
bligatorio effettuare.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la
parola la presente assemblea viene sciolta essendo le
ore ventuno e quaranta minuti

Spese, imposte e tasse a carico dell'associazione.

Il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta
di bollo ex art. 82 commi 3 e 5 del D.LGS 3 luglio 2017 n.
117.

Io

Notaio ho letto questo atto al Comparente che lo approva con
me sottoscrivendosi, alle ore ventuno e quaranta minuti, di-
spensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me in quattro
facciate e sin qui della quinta di due fogli.

Firmato: CERRI ENRICO

LUISA CELLERINO Notaio

**CLUB ALPINO ITALIANO**

Sezione di Vigevano Via Bolsena 6/8

Tel. Fax - 0381/78012

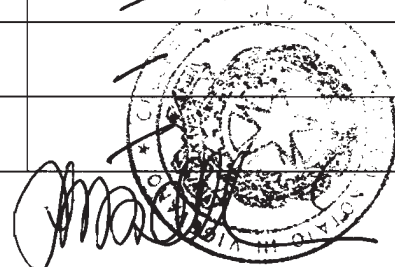
www.caivigevano.it e-mail: info@caivigevano.it

cod. fisc.: 85001730184 - Partita I.V.A. 01583850183

Incontro approvato e autorizzato dal Consiglio d'Amministrazione del Club Alpino Italiano

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA
15 DICEMBRE 2021**

Socio/a	Delega 1	Delega 2
GAZZABIN GABRIELLA	RODOLOFO ANDREA	IOTTI NORINA
FRAU GIUSEPPE	BRAM SERGIO	VERONESI NICOLA
RUBIKI ALESSANDRO	FORNASIERO ELEONORA	RODOLOFO LUCA
CERRI ENRICO	CISSETTO CARLA	BRESSANIN DAVIDE
CEFFA PIRO NARIO	MACCIN GERARDO	MASSINA NORINI
RESPODI MASSIMO	UCCEMI LUIGI	ZANOLA MAURIZIO
CARPI CLAUDIO	ZANFOLLO GORGIO	ABOENI ROBERTO
DUO' SIMONA	FIENI LUANA	NORANDOTTI GIORGIO
PORZIO LINDA	MASIERO MARIA GRAZIA	COMI FRANZONI LUIGI
GUGBORTI MASSIMO	BANFI COSTANZA	FUSCA ANTONIO
ANDREONI NARGO	ABOVI MARIA EUSA	ANDREONI ANNA
DARIO FRANCO	BARP SWERO	MANASSA ERCOLINA
DEVECCHI DANILO	PAJESI ANNA	CERRI ANDREA
ANDREINI MATTEO	ORNATI GIANCARLO	/
GUNNARSDOTTIR HARTA RUN	/	/
BOZZOIAN DANIELE	ALCINI TERZONI ANTONIO	GARDIOL RUGGERO
CACCANO GIUSEPPE	MAGGIO FRANCO	BERTOLOTTI AUBERTO
FRACCHIA NARIO	/	/
SPEZZA GIUSEPPE	/	/
MAZZA ANDREA	/	/





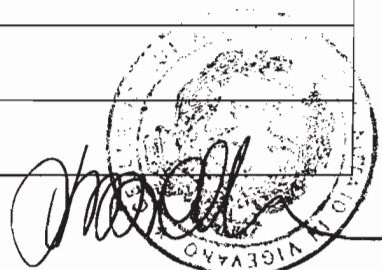
cod. fisc.: 85001730184 - Partita I.V.A. 01583850183

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad D_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$


15 DICEMBRE 2021

[illegible]

Li Eo



ALLEGATO "B"

REPERTORIO N. 48.043/13.529

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA

Art. 1 - Denominazione e Durata

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n.383 è costituita, con sede legale in **Vigevano**, l'associazione denominata "**CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Vigevano**" con sigla "**C.A.I. - Sezione di Vigevano**".

A seguito dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della conseguente iscrizione in tale registro, verrà utilizzata la denominazione "**CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Vigevano**" con sigla "**C.A.I. - Sezione di Vigevano - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE con sigla C.A.I. - APS -ETS**", struttura territoriale, fondata nel 1921 e formalmente costituita il 5 gennaio 1922, del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.

E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano, Regione Lombardia.

L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale del Comune di Vigevano.

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e alla disciplina di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 - Scopi e attività

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale e la tutela del loro ambiente naturale. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

- organizzazione e gestione di attività ricreative di interesse sociale;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione di rifugi e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artisti-

che e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni
aspetto della montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed
alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con
le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigi-
lanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di
attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche,
scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo
giovanile, nonchè a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso
di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elet-
tronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni
sezionali;

l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la bi-
blioteca, la cartografia e l'archivio.

m) a organizzare e gestire di palestre di arrampicata indoor
per i propri soci.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a
carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimen-
to dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni
in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà tra
l'altro:

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare

le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni e erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte sub 2, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza,

del Presidente.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 5 - Associati

Sono previste unicamente le categorie di associati contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti degli associati ordinari gli associati CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

L'associato della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Gli associati devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. Gli associati, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs.117/2017, possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'eventuale divisione degli associati in diverse categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in meriti ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun associato, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età a domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'ammissione.

In caso di mancata ammissione del richiedente, il Consiglio

direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e comunicarla all'interessato.

Il richiedente può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 - Quota associativa

L'associato è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. L'associato non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla

vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. L'associato è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di associato, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative degli associati in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività degli associati in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dagli associati sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Dimissioni

L'associato può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

L'associato è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezio-

ne.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 10 - Perdita della qualità di Associato

La qualità di associato si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come associato benemerito.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti dell'associato che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari l'associato può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. L'associato e il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi dell'associazione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti gli associati ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni vincono anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- delibera le quote associative ed i contributi a carico degli associati, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla fusione o scissione dell'associazione, sullo

scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;

- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto se-
zionale in unica lettura;

- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei
confronti degli organi direttivi.

- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del
giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da
almeno venticinque associati, aventi diritto al voto.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una
volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bi-
lanci consuntivo e preventivo.

L'assemblea deve inoltre essere convocata tutte le volte che
il Consiglio direttivo lo reputi necessario, quando ne sia
inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo centrale,
del Comitato Direttivo Regionale o del Collegio dei revisori
dei Conti ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata
almeno un decimo degli associati.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede
dell'associazione e spedito a tutti gli associati almeno dieci
giorni prima, anche mediante invio a mezzo posta elettronica,
contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora del-
la riunione, - sia di prima che di seconda convocazione, -
nonchè l'elenco delle materie da trattare.

Art. 16 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti gli associati ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni associato ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione: la delega può essere conferita solo ad altro associato; ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza degli associati presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi associato eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto l'associato con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun associato può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli associati presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il

voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza degli associati, ancorchè non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Le delibere prese dall'assemblea degli associati nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti gli associati, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a nove compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea degli associati;
- propone all'Assemblea degli associati i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;

- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea degli associati per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi associati o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione dell'associato;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale

del CAI e del presente statuto sezionale.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente è rieleggibile una prima volta e può esserlo ancora dopo un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a due riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituto.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari, si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta

giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 – Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni quattro mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi, dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione nè alle deliberazioni relati-

ve, nè può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momen-

to della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 - Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, associati maggiorenni con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea

dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea degli associati;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea degli associati nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà

atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

E' compito dell'Organo di controllo:

a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;

b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili

ed amministrativi della Sezione;

c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;

d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali gli associati con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club

alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o associati aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna nè patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non associati.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 29 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costi-

tuire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 30 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo ti-

tolo.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

Il patrimonio dell'associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si applicano le disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore).

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - Esercizio sociale

Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i successivi sessanta giorni il consiglio direttivo deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017

n. 117 (Codice del terzo settore).

Il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea degli associati entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al Raggruppamento Regionale Lombardo, purchè costituito in E.T.S., o a una o più Sezioni appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o ad altro Raggruppamento Regionale, purchè costituiti in E.T.S. o, in difetto, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento. Per quanto non previsto si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 32 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su

due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, nè al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE - DIPENDENTI- VOLONTARI

Art.33 - Libri dell'associazione.

1. Oltre alle scritture prescelte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio

Direttivo e dell'organo di controllo se nominato.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo.

ART.34 - Dipendenti

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART.35 - Volontari

L'attività dell'associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Nel caso in cui l'associazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Rinvio alle disposizioni di legge e alle norme del Club Alpino italiano

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale

del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonchè, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Firmato: CERRI ENRICO

LUISA CELLERINO Notaio

045 – PIAZZA DUCALE,43 VIGEVANO

CLUB ALPINO ITALIANO

VIA BOLSENA 6/8

27029 VIGEVANO

Vigevano 9/12/2021

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA RAPPORTI BANCARI

Con la presente si attesta che alla data odierna, 9/12/2021, risultano in essere presso lo scrivente Istituito i seguenti rapporti bancari intestati a CLUB ALPINO ITALIANO con sede in Vigevano, via Bolsena 6/8 ed aventi le giacenze di seguito riportate:

- Conto Corrente n. 31357323 con saldo attivo di € 9.043,91
-
- Dossier Titoli n. 4878096 : CCT 15/10/2024 valore nominale € 37.000,00
(valore di mercato € 37.936,10)
- Polizza STRATEGIA PIU' VALORE n. 545259090 Premio Lordo versato € 55.000,00
(valore lordo attuale € 57.722,01)

Cordiali saluti,

CREDIT AGRICOLE ITALIA

045 VIGEVANO SEDE
[Firma]

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta, dottoressa **Luisa Cellerino**, Notaio in Vigevano (Collegio Notarile di Pavia, Vigevano e Voghera), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6 agosto 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.

Vigevano, lì 2 novembre 2022

File firmato digitalmente dal Notaio Luisa Cellerino